

Tettoie: quando basta la Dia

10 Dicembre 2009

Il Tar Campania con la sentenza n.8320 del 2/12/2009, sez. II Napoli, si è pronunciato in merito al titolo abilitativo necessario per realizzare tettoie o analoghe coperture di edifici preesistenti.

I giudici, sulla scia di analoghe considerazioni fatte dai tribunali amministrativi, hanno evidenziato che è sufficiente una semplice denuncia di inizio attività quando le strutture da realizzarsi sono finalizzate, anche in considerazione delle ridotte dimensioni, ad assolvere la funzione di semplice elemento di decoro, di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici).

Ne consegue che sarà necessario, invece, fare richiesta del permesso di costruire quando tali strutture abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.

Ad esempio, la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire.

Irrilevante deve ritenersi, infine, secondo i giudici del Tar Campania, la destinazione pertinenziale impressa alla tettoia e l'utilizzo della stessa a parcheggio o deposito.

[744-Tar Campania sentenza 8320 del 2-12-09 Napoli.pdf](#)[Apri](#)